

## MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione centrale dei servizi elettorali, 26 gennaio 2006, n. 6/2006

*Legge 21 dicembre 2005, n. 270 recante "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica". Problematiche concernenti la nomina della commissione elettorale comunale. Legge di conversione del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1.*

Con la legge di conversione del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni in materia elettorale, in corso di pubblicazione, sono state, tra l'altro, apportate modifiche all'art. 12 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, così come modificato dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270.

1. La prima modifica riguarda la composizione della Commissione elettorale comunale.

In particolare è stato previsto che, nei comuni ai quali sono assegnati sino a cinquanta consiglieri, il numero dei componenti effettivi e di quelli supplenti delle predette commissioni (oltre al sindaco) sia pari a tre e non più a quattro, come era stato previsto dall'art. 10 della legge n. 270 del 2005.

Tale modifica si è resa necessaria per superare le difficoltà, segnalate anche da numerose amministrazioni comunali, di procedere all'elezione delle commissioni elettorali comunali nei comuni ai quali sono assegnati dodici consiglieri.

A seguito della modifica, in tutti i comuni ai quali sono assegnati sino a cinquanta consiglieri occorre procedere all'elezione della commissione nella composizione prevista dalla modifica da ultimo introdotta.

Ciò vale ovviamente anche per i comuni che abbiano già provveduto alla costituzione o alla nuova elezione della commissione a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche apportate in materia dalla legge n. 270 del 2005.

L'adeguamento alla nuova disposizione, che comporta indubbiamente ulteriori aggravii procedurali per i comuni, potrà richiedere, in qualche caso, un leggero slittamento temporale rispetto al termine fissato dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 270 del 2005. Si richiama, peraltro, l'esigenza di porre in essere, nel più breve tempo possibile, gli adempimenti in questione, tenuto conto delle imminenti scadenze del procedimento elettorale.

2. Una seconda modifica attiene alla procedura che la Commissione elettorale deve seguire per la nomina degli scrutatori (articolo 6, comma 2, della legge n. 95 del 1989, come sostituito dall'articolo 9, comma 4, della legge n. 270 del 2005).

È stato previsto che, sede di votazione per la nomina degli scrutatori, necessaria qualora non sia raggiunta l'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale voti per "un nome" in luogo di due, come in precedenza stabilito. Resta ferma la disposizione secondo la quale "sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti" e che, successivamente, a parità di voti "è proclamato eletto il più anziano di età". Ad esempio, nel caso di commissioni elettorali composte da quattro membri (tre componenti più il sindaco), che votino quattro nominativi diversi, questi ultimi risultano tutti eletti in quanto si raggiunge il numero (quattro) degli scrutatori previsti per ciascuna sezione elettorale. Ove, invece, in sede di prima votazione, risulti eletto un numero di scrutatori inferiore a quello occorrente (ad esempio perché un nominativo ha riportato due voti e altri due nominativi hanno riportato un voto) si dovrà procedere ad una ulteriore votazione per la nomina dei restanti scrutatori per quella sezione (nell'esempio riportato uno scrutatore).

Si ritiene opportuno formulare, con l'occasione, alcune precisazioni in merito all'ipotesi in cui non si possa pervenire alla elezione della Commissione, come nel caso in cui il comune sia commissariato.

Nel caso in cui risulti ancora in carica la Commissione con la composizione prevista in precedenza, si ritiene di poter ammettere la proroga dei poteri della commissione in carica, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.P.R. n. 223 del 1997, sino alla costituzione della nuova commissione.

Nei comuni commissariati con meno di quindicimila abitanti, in cui non è possibile costituire la Commissione, si ritiene di dover ribadire la proroga dei poteri dell'ufficiale elettorale (Commissario straordinario o Commissione straordinaria). Tale proroga riguarda ovviamente anche la nomina degli scrutatori per la quale potrebbe essere utilizzato, ove ritenuto opportuno, il criterio del sorteggio.

Si sottolinea, al riguardo, che tale nomina non è delegabile al segretario o a un funzionario del comune, in analogia alla non delegabilità della nomina stessa da parte della commissione elettorale comunale. Pertanto, ove fosse già operante una delega in favore dei sopraindicati funzionari, il commissario o commissione straordinaria dovrà avocare a sé con apposito atto le funzioni inerenti alla nomina degli scrutatori.

Si precisa, infine, che - fatti salvi i casi di comuni commissariati - nel caso in cui la commissione non sia nominata o sia comunque nell'impossibilità di deliberare validamente in quanto sia stato nominato un numero di componenti inferiore a quello previsto dalla legge per la validità delle sedute (tre compreso il presidente), resta

ferma la disposizione contenuta nell'art. 53 del d.P.R. n. 223/1967 che prevede la nomina di un commissario prefettizio *ad acta*.

Nel segnalare la particolare importanza delle innovazioni in commento, si pregano le SS.LL. di voler portare quanto sopra alla immediata conoscenza dei sindaci, dei segretari comunali e dei presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, vigilando attentamente, anche attraverso il servizio tecnico ispettivo, sulla puntuale osservanza delle presenti istruzioni.